

COPIA



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 Fax 0382815031
Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 65

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

Data: 31/12/2020

L'anno duemilaventini il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
MARIA ANGELA SACCHI	PRESIDENTE	X	
CHIARA ROCCA	SINDACO	X	
MICHELE POMA	VICE SINDACO	X	
BATTISTINO COTTA RAMUSINO	CONSIGLIERE	X	
ORESTE MARIN	CONSIGLIERE	X	
MARIA TERESA CRISTIN	CONSIGLIERE	X	
DANIELE GIRANI	CONSIGLIERE		X
MARCO MOSCONI	CONSIGLIERE	X	
LAURA PICCININI	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPE CHIARI	CONSIGLIERE	X	
VINCENZO VINCI	CONSIGLIERE	X	
ELEONORA GIORGI	CONSIGLIERE		
FAUSTINO GIANI	CONSIGLIERE	X	
	TOTALE	11	2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale FAUSTA NIGRO. La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Si da atto che il Consigliere Sig.ra Piccinini Laura, atteso il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è collegato attraverso la piattaforma Microsoft Teams così come consentito dalla Deliberazione G.C. n° 45 del 19.03.2020 ad oggetto: “DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA.”

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;
- l'articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che “*Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015*”;
- all'articolo 162, comma 1, prevede che “*Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”;

Richiamato:

- l'articolo 106, ultimo periodo comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 34/2020 che prevede che il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL, è differito al 31 gennaio 2021;

Rilevato che:

- con deliberazione G.C. n. 135 in data 21/09/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

- con deliberazione n. 51 in data 24/09/2020, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 presentato dalla Giunta;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/>, la quale precisa, tra gli altri:

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

> che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

Atteso che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 in data 12/12/2020, con la quale è stata disposta l'approvazione ai fini della presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021-2023, onde tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, allegata alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 186 in data 12/12/2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Visto l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e la normativa vigente in materia in ordine all'individuazione degli altri allegati al bilancio di previsione ivi compreso il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;

Rilevato che:

- i regolamenti, adottati con deliberazione consiliare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto non anteriormente al primo gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e s.m.i., in conformità al principio enunciato dall'art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la L. 212/2000;
- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 ed in considerazione che le deliberazioni tariffarie costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di competenza ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) dello stesso decreto, sussiste la competenza della Giunta Comunale in ordine alla determinazione delle tariffe;

Dato atto che in relazione a quanto sopra indicato:

- con deliberazione G.C. n. 184 in data 12.12.2020 è stata proposta l'approvazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021;
- per l'anno 2021, sono state confermate le tariffe per concessioni e servizi cimiteriali;
- con deliberazione G.C. n. 179 in data 12.12.2020 è stata proposta la conferma, per l'anno 2021, dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70 per cento;
- con deliberazione G.C. n. 150 in data 26.10.2020 sono stati confermati i diritti di segreteria dell'ufficio servizi demografici, con esclusione dei diritti concernenti il rilascio delle liste elettorali per l'anno 2021;
- con deliberazione G.C. n. 174 in data 12.12.2020 sono state confermate le tariffe dei servizi comunali - anno 2021;
- con deliberazione G.C. n. 176 in data 12.12.2020 si è proceduto alla conferma della tariffa per il servizio rilascio fotocopie anno 2021;
- per l'anno 2021, sono state confermati i valori aree edificabili per il versamento ordinario e la successiva attività di accertamento dell'imposta municipale propria, I.M.U. anno 2021;
- per l'anno 2021, sono state confermate le tariffe del servizio ambiente e territorio;
- con deliberazione di G.C. n. 180 in data 12.12.2020 si è proceduto alla determinazione della destinazione quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada per il triennio 2021/2023;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 383 della L.244/2007 questo ente non ha proceduto alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
- che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244, 245 e 246 del D.Lgs. 267/2000 in materia di dissesto finanziario e che il Comune scrivente non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà;

Visti:

- l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con le disposizioni suindicate;

Dato, altresì, atto che:

- si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Regioni - EE.LL. (anche per la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio), per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti comunali;
- si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale;
- la ricognizione delle eccedenze del personale ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 ai sensi dell'art. 91 comma 1 D.Lgs. 267/2000 risultano contenute nel DUP 2021/2023;
- i trasferimenti erariali per l'anno 2021 sono stati stimati in base alle disposizioni ad oggi vigenti come determinati ai sensi della L. 145/2018;
- il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'art. 166 D.Lgs.267/2000;
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 si presenta in pareggio economico oltre che finanziario;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Dato atto che il programma triennale 2021/2022 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, nonché programma biennale di forniture e servizi, risulta allegato al DUP 2021/2023 approvato con deliberazione C.C. n. 51 in data 24.09.2020;

Vista la relazione del revisore dei conti, riguardante i principali contenuti del bilancio ed esprimente parere favorevole sul bilancio 2021 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 ed il bilancio 2021/2023 e relativi allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente, con nota protocollo n. 11.273 del 12 dicembre 2020, a firma del Segretario Comunale;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la L. 208/2015;
- la L. 232/2016;
- la L. 205/2017;
- la normativa sopra richiamata;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Il Presidente cita l'integrazione al punto con le tabelle depositate in tempo utile dall'ufficio ragioneria rispetto al testo messo a disposizione. Cede quindi la parola al Sindaco che illustra il punto all'ODG leggendo i documenti qui allegati (sub A e Sub B) e soffermandosi sul dispositivo della proposta di delibera depositata agli atti;

Il Consigliere Sig. Chiari chiede spiegazioni sulla fideiussione riferita al PL 7;

Il Sindaco spiega che a conclusione dell'iter burocratico è stato ritenuto legittimo incassare la polizza fideiussoria Unipol SAI a garanzia delle opere non eseguite dal lottizzante sulla base anche delle perizie del Geometra a suo tempo incaricato.

Con voti:

presenti n. 11
favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci, Giani)

DELIBERA

- **Di approvare**, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 185 in data 12.12.2020;
- **Di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs.n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs.n.118/1011, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 186 in data 12.12.2020;
- **Di dare atto** che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obblighi inerenti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e della Circolare RGS n. 3 del 14.02.2019;
- **Di dare atto** che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- **Di dare atto**, inoltre, ai sensi di quanto sopra espresso:
 - a. che non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né il Comune scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà;
 - b. il rispetto della normativa e di quanto descritto dettagliatamente in narrativa;
- **Di dare atto** che costituiscono allegati al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 le deliberazioni concernenti tariffe, aliquote d'imposta, eventuali detrazioni, variazioni, limiti di reddito, prezzi valevoli per l'anno 2021, richiamate in narrativa e confermate con il presente atto, tenuto conto di quanto in narrativa e nella presente sede ulteriormente espresso;
- **Di pubblicare** sul sito internet la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 ed i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità con la seguente separata votazione:

Con voti:

presenti n. 11
favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci, Giani)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii..

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sacchi Mara

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to Mara Sacchi

C.C. 65/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARIA ANGELA SACCHI

Il Segretario Comunale
F.to FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai Capigruppo consiliari in data
- E' divenuta esecutiva il per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
- Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
- Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to FAUSTA NIGRO